

dossier

XIX Legislatura

30 luglio 2026

Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale

A.S. n. 1890-A



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](#)

Dossier n. 719/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3255 -  st_cultura@camera.it -  [@CD_cultura](#)

Progetti di legge n. 630/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Premessa	7
Articolo 1 (<i>Modifiche alla legge 16 gennaio 2006, n. 18</i>)	10
Articolo 2 (<i>Disposizioni transitorie</i>)	24
Articolo 3 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	26

SCHEDE DI LETTURA

Premessa

Il disegno di legge [AS 1890](#), di iniziativa governativa, reca il **riordino e la riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale (CUN)**. L'intervento è realizzato con la tecnica della novella legislativa e incide direttamente sulla [legge 16 gennaio 2006, n. 18](#), recante "Riordino del Consiglio universitario nazionale", che costituisce l'attuale fonte di disciplina dell'organo. La novella propone di modificare gli articoli 1 e 2 della legge, con l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più coerenti con la successiva evoluzione dell'ordinamento universitario.

Come si legge nella **relazione illustrativa** che accompagna il disegno di legge, le modifiche proposte sono state elaborate sulla base delle risultanze del Gruppo di lavoro nominato con [decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 20 settembre 2024, n. 1591](#), avente come scopo attività di supporto al Ministro per analisi, studio ed elaborazione di proposte di revisione in materia di reclutamento e di qualità dell'offerta formativa, dell'assetto e della *governance* della valutazione dell'università e della ricerca, nonché di revisione della struttura e del funzionamento degli organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca (MUR). Al Gruppo di lavoro hanno preso parte, oltre al CUN, la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), il Presidente del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) e il Presidente del Consiglio dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca (COPER).

Il CUN è organo consultivo e propositivo del Ministro dell'università e della ricerca. Nell'esercizio delle attribuzioni che gli competono, quale organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, esprime pareri, formula proposte, adotta mozioni, raccomandazioni, svolge attività di studio e analisi su ogni materia di interesse per il sistema universitario. Istituito con la legge n. 31 del 1979, esso è stato oggetto nel tempo di una pluralità di interventi normativi - tra i quali il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, la legge n. 341 del 1990 (articolo 10) e la legge n. 127 del 1997 (articolo 17, commi 102-108), cui hanno dato attuazione i decreti ministeriali n. 278 del 1997 e n. 21 del 1998 - fino al primo riordino organico operato con la citata legge n. 18 del 2006.

Il Governo, nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa (ATN), afferma che l'assetto del CUN delineato nel 2006 non risulta più pienamente coerente con l'evoluzione del quadro ordinamentale intervenuta negli anni successivi. L'esigenza della riforma trova infatti fondamento nell'evoluzione che ha interessato il settore della formazione superiore, in particolare a partire dalla [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), che ha inciso in modo strutturale sui modelli di

governance, sull'organizzazione degli atenei, sulla configurazione dei ruoli accademici e sui meccanismi di reclutamento.

A tale quadro si sono affiancati ulteriori sviluppi normativi e regolamentari, anche in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR, Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5), tra cui il [decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639](#), che ha ridefinito le aree disciplinari e ha determinato i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie, nonché razionalizzato e aggiornato i settori scientifico-disciplinari, riconducendoli ai gruppi scientifico-disciplinari (GSD).

Il riordino del CUN, dunque, si collocherebbe nel **più ampio processo di aggiornamento degli assetti istituzionali della formazione superiore e della ricerca**, volto a rendere più coerenti i rapporti tra amministrazione centrale, università e organismi rappresentativi e consultivi. Gli obiettivi dichiarati dell'intervento sono quelli di **rafforzare la rappresentanza del sistema universitario e rendere più efficace il contributo del CUN** alla definizione delle politiche pubbliche in materia di università e ricerca. In tale ottica, il provvedimento interviene sulla citata legge n. 18 del 2006 per **riordinare, razionalizzare e coordinarne** le disposizioni, rafforzando le funzioni del Consiglio e semplificandone la struttura.

Le principali direttrici della riforma possono ricondursi ai due profili di seguito illustrati.

In primo luogo, si propone una **revisione della composizione dell'organo**, che costituisce il fulcro dell'intervento. La consistenza complessiva dell'organo, **attualmente composto da 58 membri**, si riduce. A seguito di un emendamento approvato durante l'esame **in sede referente**, il numero viene **ora portato a 38 membri**. Una rappresentanza più contenuta e più coerente con le funzioni del CUN, afferma il Governo nella relazione tecnica (RT), risponderebbe all'esigenza di semplificazione dei procedimenti deliberativi e di accelerazione dei processi decisionali, senza incidere sulla rappresentatività delle diverse componenti. Queste ultime, inoltre, sono rimodulate sulla base delle trasformazioni del sistema universitario: la nuova articolazione recepisce la trasformazione dei ruoli accademici, dando atto della messa a esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge n. 240 del 2010 — a seguito della legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 36 del 2022 — e dell'affermazione del ricercatore in *tenure track* (RTT) quale unico canale a regime di reclutamento.

In secondo luogo, la riforma prevede il **rafforzamento del ruolo consultivo e ridefinizione delle competenze** del CUN, incidendo anche sui rapporti fra il CUN e gli altri organismi del sistema universitario e della ricerca. L'intervento qualifica espressamente il CUN, oltre che organo di rappresentanza, come **organo consultivo del Ministro dell'università e della ricerca**, e ridefinisce le materie

sulle quali l'organo formula pareri e proposte. Tra le novità di maggior rilievo: l'estensione del parere ai criteri di riparto del Fondo di finanziamento ordinario nella sua interezza (e non più alla sola quota di riequilibrio); l'attribuzione del parere obbligatorio sui requisiti di produttività e qualificazione scientifica per l'accesso ai ruoli di professore di prima e di seconda fascia, nella prospettiva del superamento dell'abilitazione scientifica nazionale (*cfr.* [A.C. 2735](#)); l'inserimento del parere sulle chiamate dirette di cui all'[articolo 1, comma 9](#), della legge n. 230 del 2005 e all'[articolo 7, comma 5-bis](#), della legge n. 240 del 2010.

Quanto alla **struttura**, il disegno di legge si compone di **tre articoli**.

L'**articolo 1**, che costituisce il fulcro dell'intervento, racchiude in sé tutte le modifiche apportate dal provvedimento in esame agli articoli 1 e 2 della legge n. 18 del 2006. Esso è composto da un unico comma, diviso in due lettere, *a)* e *b)*, a loro volta ripartite in numeri.

L'**articolo 2** reca le **disposizioni transitorie**, mentre l'**articolo 3** contiene la **clausola di invarianza finanziaria**.

Articolo 1

(Modifiche alla legge 16 gennaio 2006, n. 18)

L'**articolo 1**, composto da un unico comma, **riordina e semplifica l'organizzazione e le funzioni del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)**, al fine di adeguarle ai recenti mutamenti dell'ordinamento universitario.

La **lettera a)**, modificata in **sede referente**, interviene principalmente sulla **composizione dell'organo**, riducendo la componente docente e studentesca ed eliminando del tutto le componenti designate dalla CRUI, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà e dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università. A seguito di un emendamento approvato durante l'esame **in sede referente**, i membri del CUN passano dunque da un totale di 58 a **38**. Sono inoltre apportate le opportune **modifiche di coordinamento** con le altre disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'organo.

La **lettera b)** interviene invece sulle **competenze del CUN**, con il fine di **razionalizzarle** e di **ampliarle** per rafforzarne il ruolo consultivo.

L'**articolo 1** del disegno di legge in commento interviene sulla **disciplina del CUN**, di cui alla [legge n. 18 del 2006](#), con l'obiettivo di adeguarne l'assetto organizzativo e funzionale al mutato contesto ordinamentale del sistema universitario.

Nello specifico, **l'articolo 1, composto da un unico comma**:

- alla **lettera a)** novella l'[articolo 1](#) della legge n. 18 del 2006;
- alla **lettera b)** novella l'[articolo 2](#) della medesima legge.

• *La vigente disciplina del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)*

Attualmente, la [legge n. 18 del 2006](#), all'articolo 1, prevede che il **Consiglio universitario nazionale (CUN)** è organo elettivo di **rappresentanza del sistema universitario** ed è composto da:

- fino a **42 professori e ricercatori eletti** in rappresentanza di fino a **14 aree di settori scientifico-disciplinari** determinate con decreto ministeriale. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore (lett. a));
- **8 studenti** di differenti facoltà **eletti** dal [Consiglio nazionale degli studenti universitari](#) fra i componenti del medesimo (lett. b));
- **3 membri eletti** in rappresentanza del **personale tecnico e amministrativo** delle università (lett. c));
- **3 membri** designati, tra i suoi componenti, dalla [Conferenza dei rettori delle università italiane](#) (CRUI) (lett. d));
- **1 membro** designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà (attualmente denominato [Interconferenza nazionale dei dipartimenti – coordinamento delle conferenze di direttori, presidi e responsabili di strutture universitarie](#)) (lett. e));

- **1 membro** designato, tra i propri componenti, dal [Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università](#) (CODAU) (lett. f)).

I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e **durano in carica quattro anni**. I componenti elettivi non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte.

Ove, nel corso del mandato (salvo che nell'ultimo anno), i componenti perdano o vedano modificato lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato, decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario.

Durante il mandato, i componenti con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici nelle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori.

Il **presidente del CUN** è **eletto** nell'ambito dello stesso Consiglio fra i **professori ordinari elettivi**.

Si prevede inoltre che alle sedute del CUN possano partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Si fa presente che il CONVSU e il CIVR, allo stato, sono stati soppressi. Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.

I **componenti** del CUN con la qualifica di **professore** e di **ricercatore** non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica.

Per le **elezioni** delle componenti di cui all'articolo 1, comma 1, **lettere a) e c)**, indette con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca almeno **quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato**, è disponibile una procedura telematica validata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.

Per quanto riguarda l'**elettorato attivo e passivo** del CUN, esso è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui alle predette componenti, nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Quanto alle **competenze** (articolo 2), il CUN formula **pareri e proposte** al Ministro dell'università e della ricerca sugli obiettivi della programmazione universitaria, sui criteri per l'utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università, sui criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, sui regolamenti didattici di ateneo, sui settori scientifico-disciplinari, sui principali decreti ministeriali, sugli atti delle commissioni nelle procedure di reclutamento di professori e ricercatori, oltretutto su ogni altra materia che il Ministro dell'università e della ricerca ritenga di sottoporli.

Sul piano della **durata** dell'organo, si ricorda che (come riportato anche nella relazione illustrativa), al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali del Consiglio anche in relazione ad una sua attesa riforma, sono *medio tempore* intervenute due **proroghe straordinarie**. L'[articolo 5, comma 1](#), del decreto-

legge n. 160 del 2024 (convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 199 del 2024](#)), ha disposto la prosecuzione delle funzioni del CUN, nella composizione in carica, fino al 31 dicembre 2025; successivamente, l'[articolo 7, comma 1](#), del decreto-legge n. 200 del 2025 (convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 26 del 2026](#)), ha differito tale termine al 30 giugno 2026.

La **composizione attuale** del collegio è consultabile a [questo link](#).
L'elenco dei **decreti ministeriali di nomina** è reperibile a [questo link](#).

Articolo 1, comma 1, lettera a)

Procedendo ad esaminare nel dettaglio le disposizioni dell'articolo in commento, il **comma 1, lettera a)**, come detto, modifica l'articolo 1 della [legge n. 18 del 2006](#), intervenendo sulla **qualificazione** e sulla **composizione** del CUN.

Le modifiche relative alla composizione del CUN

In primo luogo, il **numero 1.1)** della lettera a) interviene sul comma 1 dell'articolo 1, precisando che il Consiglio non è più solamente considerato organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, ma anche esplicitamente **organo consultivo del Ministro dell'università e della ricerca**.

La relazione illustrativa colloca tale intervento nel quadro dell'obiettivo di esplicitare e **rafforzare il ruolo consultivo dell'organo** ed allineare la disciplina all'evoluzione dell'ordinamento universitario.

In secondo luogo, il **numero 1.2)** della lettera a), modificato in **sede referente**, interviene in maniera significativa sulla **composizione** dell'organo.

Per quanto riguarda la **quota dei professori e dei ricercatori**, viene interamente **sostituita** la **lettera a)** del comma 1, dell'articolo 1 della [legge n. 18 del 2006](#). La componente docente passa **da 42 a 28 membri**, eletti fra **professori e ricercatori universitari**, in rappresentanza delle quattordici aree disciplinari di cui al [decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 2 maggio 2024](#).

Per ciascuna area disciplinare sono eletti:

- un professore ordinario;
- un professore associato **o**, come aggiunto in **sede referente**, un ricercatore universitario a tempo indeterminato, **ovvero** un ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della [legge n. 79 del 2022](#), **ovvero** un ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della citata [legge n. 240 del 2010](#).

Inoltre, per quanto riguarda l'**elettorato attivo**, si prevede che esso sia esercitato:

- per l'elezione dei **professori ordinari**, da professori appartenenti alla medesima fascia;
- per l'elezione di **professori associati o di ricercatori universitari**:
 - da professori associati;
 - da ricercatori universitari a tempo indeterminato;
 - da ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 79 del 2022;
 - da ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della medesima legge n. 240 del 2010.

Si ricorda che l'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, disciplinava la figura dei cosiddetti **ricercatori a tempo determinato di tipo A**. I contratti da “**ricercatore di tipo A**” (RTDA) si configuravano come contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. Tali contratti potevano essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse. Essi si distinguevano dai contratti da “**ricercatore di tipo B**” (RTDB), triennali e riservati a candidati che avessero già usufruito dei contratti da RTDA, ovvero che avessero conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, avessero usufruito di assegni di ricerca, di borse *post-dottorato* ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Il decreto-legge n. 36 del 2022, come modificato dalla legge di conversione n. 79 del 2022, è intervenuto significativamente sull'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, in particolare al fine di sostituire le sopradescritte figure di RTDA e RTDB con una **unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato**, il cosiddetto “**ricercatore in tenure track**” (RTT), che le università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, assumono al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto ha una durata complessiva di **sei anni**, non rinnovabile, e stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività sopra citate. Può essere a tempo pieno o a tempo definito, e contempla un impegno annuo complessivo, per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e pari a 200 ore per il regime di tempo definito.

Si fa presente che la lettera *a*), nel testo proposto dalla novella, non menziona, tra l'elettorato attivo, i ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDA); la loro partecipazione all'elezione, fino a esaurimento, è disciplinata in via transitoria dall'art. 2, comma 2, del disegno di legge in commento, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Dunque, la disposizione in esame ridetermina la rappresentanza dei professori e dei ricercatori universitari, riducendone il numero. La relazione illustrativa

riconde tale scelta alla necessità di riallineare l'organo all'evoluzione ordinamentale successiva alla [legge n. 240 del 2010](#), adeguando così la rappresentanza dei docenti alla nuova configurazione dei ruoli universitari (v. *supra*). Nello specifico, si fa riferimento alla **messa a esaurimento del ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato** (scesi, secondo i dati forniti dal Governo, dal 23,2 al 6,2 per cento del totale tra il 2018 e il 2025) e dei **ricercatori a tempo determinato** di cui all'articolo 24, comma 3, lett. *a*) e *b*), della legge n. 240 del 2010, **sostituiti dai ricercatori in *tenure track*** per professore associato. Le figure dei ricercatori a tempo determinato cosiddetti in *tenure track* (RTT) secondo il testo vigente dell'[articolo 24, comma 3](#), della legge n. 240 del 2010, al pari dei ricercatori a tempo determinato di tipo B nel testo previgente al citato decreto-legge n. 36 del 2022, costituiscono ormai l'unico canale a regime del reclutamento nei ruoli universitari, canale finalizzato all'inserimento nel ruolo dei professori associati dopo un sessennio.

La disciplina dell'elettorato attivo è dettata di conseguenza: per i professori ordinari votano i pari fascia; per la seconda figura votano associati, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTDB nel testo previgente) e RTT. La relazione, sul punto, sottolinea l'equiparazione *de facto* tra RTT e professori associati, riflessa nella costituzione di un unico collegio elettorale (attivo e passivo) per la seconda fascia. In via transitoria, dunque, in tale collegio sono compresi i ricercatori universitari di tipo B che hanno caratteristiche – questi ultimi – simili a quelle degli RTT.

Per quanto riguarda la **componente studentesca** del CUN, il **numero 1.3)** della lettera *a*), modificato in **sede referente**, propone di sostituire interamente anche la **lettera b)** del comma 1 dell'articolo 1 della [legge n. 18 del 2006](#).

La novella, nella sua formulazione originaria, prevedeva una riduzione dei rappresentanti **da 8 a 3 studenti, eletti** non più dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) fra i propri componenti, come prevede la disposizione vigente, bensì **su base nazionale**, in concomitanza con le elezioni del CNSU stesso.

A seguito delle modifiche introdotte durante l'esame in sede referente, la componente studentesca passa **da 8 a 7** rappresentanti, **eletti su base nazionale** e in concomitanza con le elezioni dello stesso CNSU, di cui:

- **5 studenti**, con il vincolo di garantire almeno un rappresentante per ciascuna delle macro aree geografiche del Nord, del Centro, del Sud e delle Isole;
- **1 rappresentante dei dottorandi di ricerca e 1 rappresentante degli specializzandi**, eletti tra gli iscritti, rispettivamente, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione delle università.

Il successivo **numero 1.4)** della lettera *a)*, **abroga le lettere d), e) ed f)** dell'articolo 1, comma 1, della [legge n. 18 del 2006](#), ossia le seguenti componenti del CUN:

- **3 membri** designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
- **un membro** designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà;
- **un membro** designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università (CODAU).

La relazione illustrativa afferma che, per garantire una effettiva ed efficace rappresentatività, sono state **abrogate le cosiddette “doppie rappresentatività”**, in riferimento al **CRUI** e **CODAU**. Tali componenti, infatti, godevano di una seconda forma di rappresentanza in seno al CUN con diritto di voto, pur essendo già dotate di autonoma rappresentanza. Per tali organismi è stata prevista, come si vedrà più avanti, la presenza dei rispettivi Presidenti (o loro delegati), ma senza diritto di voto, alle sedute del CUN. La rappresentanza dei **presidi di facoltà** è stata soppressa in quanto riferita a un organismo non più esistente.

Sono invece **confermati i 3 componenti eletti in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo delle università**, previsti dalla lettera *c)* dell'articolo 1, comma 1, della citata legge.

A seguito delle modifiche, dunque, risulterebbe la seguente composizione del CUN:

- **fino a 28 professori e ricercatori universitari eletti** in rappresentanza delle **14 aree disciplinari** previste dal D.M. 2 maggio 2024;
- **5 studenti, 1 rappresentante dei dottorandi** di ricerca e **1 rappresentante degli specializzandi** eletti su base nazionale, in concomitanza con le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU);
- **3 membri eletti** in rappresentanza del **personale tecnico e amministrativo** delle università.

Le modifiche di coordinamento

Il **numero 2)** della lettera *a)*, in coordinamento con le modifiche precedenti, interviene **anche sul comma 2 dell'articolo 1** della [legge n. 18 del 2006](#), relativo alla **validità della costituzione dell'organo**.

Nella sua formulazione vigente, tale comma prevede che la mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* del comma 1, non comporti l'invalidità della costituzione dell'organo. **Nel nuovo comma 2** vengono **soppressi i richiami alle abrogate lettere d), e) e f)**, ed il **riferimento alle componenti designate**, non sussistendo più, per l'appunto, componenti designate, ma solamente elette.

Il **numero 3)** della lettera *a*), al fine di adeguare la normativa ai mutamenti intercorsi tra l'adozione della disciplina del CUN e lo stato dell'arte odierno, **novella il comma 4 dell'articolo 1** della [legge n. 18 del 2006](#) per **aggiornare l'elenco degli organismi** i cui presidenti, o loro delegati, partecipano alle sedute del CUN senza diritto di voto.

Nella formulazione vigente, gli organi menzionati sono i seguenti:

- il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVSU);
- il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU);
- il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR);
- il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).

Il **nuovo comma 4** prevede che possano partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o i loro delegati dei seguenti organi:

- della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane ([CRUI](#));
- del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari ([CNSU](#));
- del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca ([CNVR](#));
- del Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie ([CODAU](#));
- del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale ([CNAM](#));
- della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca ([COPER](#)).

Viene **confermata la previsione di reciprocità** secondo la quale il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.

La disposizione si pone in **coordinamento** con l'eliminazione (come si è esaminato), dai membri del Consiglio, delle componenti designate dalla CRUI, dal CODAU e dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà. Per questi organi è ora infatti prevista la presenza dei rispettivi presidenti (o loro delegati) alle sedute, senza diritto di voto. L'**elenco degli organi** è stato inoltre **ampliato** in ragione dell'istituzione di organismi non ancora esistenti al tempo dell'adozione della [legge n. 18 del 2006](#). Si ricorda, infatti, che il COPER è stato istituito dall'[articolo 8](#) del decreto legislativo n. 218 del 2016, e il CNVR è stato istituito dall'[articolo 21](#) della citata legge n. 240 del 2010. È stato espunto il riferimento al CONVSU, in quanto soppresso dall'[articolo 14](#) del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, e sostituito nel frattempo dall'ANVUR, con la cui operatività è stato soppresso anche il CIVR. Risultano infine confermate le presenze del CNAM e del CNSU.

Per un approfondimento in merito ai menzionati organismi, si rinvia al tema della documentazione parlamentare "[Università: governance e risorse](#)", curato dal Servizio Studi della Camera.

Il **numero 4)** della lettera *a)* interviene sulle disposizioni che regolano la **durata** e la **rieleggibilità** dei componenti del CUN, **novellando il comma 6** dell'articolo 1 della [legge n. 18 del 2006](#), prevedendo che i membri dell'organo sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, durano in carica **quattro anni** e non sono rieleggibili per più di **due mandati** consecutivi, **indipendentemente dalla fascia o dalla categoria di appartenenza**.

Da ultimo, i **numeri 5) e 6)** della lettera *a)* **intervengono sui commi 9 e 10** dell'articolo 1 della [legge n. 18 del 2006](#), adeguando alle predette modifiche le disposizioni sull'**elettorato attivo e passivo** per la costituzione ed il rinnovo del CUN e sull'**indizione delle elezioni**, che resta affidata a ordinanza ministeriale da adottare almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato.

Da un lato, la novella include nei predetti commi anche il riferimento alla **componente studentesca** che, ai sensi della nuova lett. *b)* del comma 1, è eletta su base nazionale. Dall'altro, adegua la denominazione ministeriale da «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» a «**Ministro dell'università e della ricerca**».

Articolo 1, comma 1, lettera b)

Le modifiche relative alle competenze del CUN

Il **comma 1, lettera b)** dell'articolo in commento **modifica invece l'articolo 2** della [legge n. 18 del 2006](#), relativo alle **competenze del CUN**.

La relazione illustrativa afferma che l'intervento ha lo scopo di chiarire e distinguere le competenze del Consiglio da quelle di altri organismi, fra cui l'ANVUR, in modo tale da non creare sovrapposizioni di funzioni fra diversi organi, e soddisfare esigenze di efficienza e celerità nell'adozione degli atti da parte del MUR.

Il **numero 1)** della lettera *b)* sostituisce interamente il comma 1 del citato articolo 2. Il **nuovo comma 1 amplia e aggiorna** l'elenco delle materie sulle quali il Consiglio formula pareri e proposte al Ministro dell'università e della ricerca, **rafforzando così il ruolo consultivo** dell'organo.

In particolare, il CUN è chiamato a pronunciarsi:

- sugli **obiettivi della programmazione universitaria**;
- sui criteri di **ripartizione** dell'intero **Fondo di finanziamento ordinario delle università** (e non più solo per quanto riguarda l'utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo);
- sui **criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari**, ai sensi dell'[articolo 17, comma 95](#), della legge n. 127 del 1997;
- sui **regolamenti didattici di ateneo**;

- oltre che sui **settori scientifico-disciplinari** (SSD), anche sui **gruppi scientifico-disciplinari** (GSD);
- sui decreti ministeriali previsti dall'[articolo 17, comma 96](#), della legge n. 127 del 1997.

Sono inoltre aggiunte **due nuove competenze consultive**. Il CUN si pronuncia:

- sui **requisiti di produttività e di qualificazione scientifica** per l'accesso ai ruoli di **professore di prima e di seconda fascia**, definiti dal Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR;
- sulle **chiamate dirette**:
 - di **studiosi** stabilmente **impegnati all'estero** in attività di ricerca o insegnamento, studiosi **vincitori di programmi di ricerca** di alta qualificazione, studiosi **di chiara fama** (di cui all'[articolo 1, comma 9](#), della legge n. 230 del 2005);
 - di professori di prima o seconda fascia in servizio da almeno cinque anni presso altre università ovvero studiosi impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o insegnamento da almeno cinque anni (di cui all'[articolo 7, comma 5-bis](#), della legge n. 240 del 2010).

Infine, il CUN ha competenza su ogni altra materia che il Ministro dell'università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere dell'organo.

Per quanto riguarda l'espressione del parere del CUN sui **requisiti di produttività e di qualificazione scientifica** per l'accesso ai ruoli di **professore di prima e di seconda fascia**, come precisato anche nella relazione illustrativa, si fa riferimento al progetto di legge ([AC 2735](#)), attualmente in corso di esame alla Camera, che prevede la **revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario**, disponendo il superamento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN). Per un approfondimento sul punto, si rimanda al [dossier](#) curato dal Servizio Studi di Camera e Senato.

Il **numero 2)** della lettera *b)* interviene altresì abrogando:

- **per coordinamento** con la nuova formulazione del comma 1, **il comma 2 dell'articolo 2** della [legge n. 18 del 2006](#), ai sensi del quale il Ministro dell'università e della ricerca richiede il parere del CUN sull'individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria, dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi;
- **il comma 4 dell'articolo 2** della medesima legge, che attribuisce al CUN il potere di esprimere il **parere di legittimità sugli atti delle commissioni** nelle procedure di reclutamento di professori e ricercatori. La relazione illustrativa riconduce tale abrogazione al superamento della disciplina di reclutamento antecedente alla legge n. 240 del 2010.

Infine, il **numero 3)** della lettera *b)* integra il comma 5 dell'articolo 2 [della legge n. 18 del 2006](#), prevedendo che, su questioni di particolare complessità o rilevanza,

il CUN possa acquisire anche il parere della **Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca (COPER)**, oltre a quelli dell'Accademia nazionale dei Lincei, del CNR, e di istituzioni culturali e scientifiche qualificate.

Riordino del Consiglio universitario nazionale (L. n. 18/2006)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'AS 1890
Art. 1 (Composizione)	Art. 1 (Composizione)
1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:	1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario e organo consultivo del Ministro dell'università e della ricerca ed è composto da:
a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;	a) professori e ricercatori universitari eletti in rappresentanza delle quattordici aree disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024 , in numero non superiore a ventotto . Per ciascuna area disciplinare sono eletti un professore ordinario e un professore associato o un ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero un ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della citata legge n. 240 del 2010. L'elettorato attivo è esercitato, per l'elezione dei professori ordinari, da professori appartenenti alla medesima fascia e, per l'elezione di professori associati ovvero di ricercatori universitari, da professori associati, ricercatori universitari a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 79 del 2022, e ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24,

Riordino del Consiglio universitario nazionale (L. n. 18/2006)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'AS 1890
	comma 3, della medesima legge n. 240 del 2010;
b) otto studenti di differenti facoltà eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;	b) tre studenti eletti su base nazionale, in concomitanza con le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU);
c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;	c) <i>identica;</i>
d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);	<i>abrogata</i>
e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà;	<i>abrogata</i>
f) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università.	<i>abrogata</i>
2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere <i>b)</i> , <i>c)</i> , d) , e) e f) , non comporta l'invalidità della costituzione dell'organo.	2. La mancata elezione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i> , non comporta l'invalidità della costituzione dell'organo.
3. Il presidente del CUN è eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera <i>a)</i> . Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.	3. <i>Identico</i>
4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVSU) , del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può	4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, della CRUI , del CNSU, del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) , del Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie (CoDAU) , del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca (CoPER) . Il presidente

Riordino del Consiglio universitario nazionale (L. n. 18/2006)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'AS 1890
partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.	del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.
5. Il CUN disciplina con norme interne le modalità del proprio funzionamento. Fino all'adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.	5. <i>Identico</i>
6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 , durano in carica quattro anni. I componenti elettivi, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte.	6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca , durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dalla fascia o dalla categoria di appartenenza.
7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del mandato.	7. <i>Identico</i>
8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica.	8. <i>Identico</i>
9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.	9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a), b) e c) , nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.
10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo	10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) , sono indette con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalità definite con

Riordino del Consiglio universitario nazionale (L. n. 18/2006)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'AS 1890
modalità definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.	l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.
Art. 2 (Competenze)	Art. 2 (Competenze)
1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:	1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'università e della ricerca , relativamente alle seguenti materie:
a) obiettivi della programmazione universitaria;	a) <i>identica</i> ;
b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;	b) criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università;
c) criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;	c) criteri generali per l'ordinamento degli studi dei corsi universitari , ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
d) regolamenti didattici di ateneo;	d) <i>identica</i> ;
e) settori scientifico-disciplinari;	e) gruppi scientifico-disciplinari (GSD) e settori scientifico-disciplinari (SSD);
f) decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 96, della citata legge n. 127 del 1997;	f) <i>identica</i> ;
	g) requisiti di produttività e di qualificazione scientifica per l'accesso ai ruoli di professore di prima e di seconda fascia, definiti dal Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR;
	h) chiamate dirette di cui dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e all'articolo 7, comma 5-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Riordino del Consiglio universitario nazionale (L. n. 18/2006)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'AS 1890
g) ogni altra materia che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.	i) ogni altra materia che il Ministro dell'università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.	<i>Abrogato</i>
3. Il termine per l'espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle università e delle università telematiche che richiedono l'accreditamento dei corsi a distanza è di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.	3. <i>Identico</i>
4. Il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque, decorso il termine di cui al secondo periodo, l'università approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale difformità dal parere stesso.	<i>Abrogato</i>
5. In relazione a questioni di particolare complessità o rilevanza il CUN, al fine di formulare i pareri e le proposte di sua competenza, previa approvazione di apposita delibera, può acquisire il parere dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale.	5. In relazione a questioni di particolare complessità o rilevanza il CUN, al fine di formulare i pareri e le proposte di sua competenza, previa approvazione di apposita delibera, può acquisire il parere dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca o di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale.
6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.	6. <i>Identico</i>

Articolo 2 **(Disposizioni transitorie)**

L'articolo 2 stabilisce che, **entro trenta** giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il **Ministro dell'università e della ricerca indica le elezioni del nuovo CUN**, secondo la disciplina per le elezioni introdotta dal presente disegno di legge. La disposizione in esame prevede che i membri uscenti restino in carica fino alla data di adozione dei decreti di nomina dei nuovi componenti.

Si prevede, altresì, che all'elezione dei professori associati e dei ricercatori possano partecipare i c.d. **ricercatori di tipo A**, titolari di una tipologia di contratto a tempo determinato soppressa dal riordino della disciplina sui ricercatori universitari entrato in vigore il 30 giugno 2022, **fino ad esaurimento di tale figura**.

Il **comma 1** prevede che il Ministro dell'università e della ricerca emani l'ordinanza di indizione delle elezioni del CUN **entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame**. A tali elezioni si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 10, della legge n. 18 del 2006, come modificato dall'**articolo 1, comma 1, lettera a), numero 6), del presente disegno di legge**, alla cui scheda si rinvia.

Il **comma 2** stabilisce che all'elezione dei **professori associati e dei ricercatori**¹ possano partecipare i **ricercatori universitari a tempo determinato "di tipo A"** - di cui all'[articolo 24, comma 3, lettera a\), della legge n. 240 del 2010](#), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022 - **fino all'esaurimento della relativa figura**.

Si tratta dei ricercatori titolari di contratto di **durata triennale, prorogabile, per una sola volta, per ulteriori due anni**, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In attuazione di tale norma il [DM 24 maggio 2011, n. 242](#)² ha disposto che la valutazione ai fini della proroga del contratto abbia ad oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.

Tale tipologia di contratto è stata **soppressa** a seguito delle modifiche al citato articolo 24 della legge n. 240 introdotte dall'art. 14, comma 6-*decies*, lett. c), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, **in vigore dal 30 giugno 2022**.

¹ Di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, della citata legge n. 18 del 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.2), del presente disegno di legge, alla cui scheda si rinvia.

² Recante «Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010».

Si rammenta che l'articolo 14, commi 6-*decies*-6-*terdecies* e 6-*quindecies*-6-*noviesdecies* del citato decreto n. 36 del 2022, come convertito, ha introdotto una nuova disciplina sui ricercatori universitari. Tali disposizioni hanno sostituito le figure di **ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B** (di cui all'art. 24, comma 3, rispettivamente lettere *a*) e *b*), lettere vigenti fino al **29 giugno 2022**) con una unica figura ricercatore universitario a tempo determinato, il cosiddetto “ricercatore in tenure track” (RTT), titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile.

Per approfondimenti, si veda il [dossier](#) sull'A.C. 3656 della XVIII legislatura di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022 (ultima lettura parlamentare).

Si veda anche la scheda di lettura dell'**articolo 1** del presente dossier.

Il **comma 3** prevede che i componenti del CUN in carica alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge **decadono a decorrere dalla data di adozione dei decreti di nomina dei nuovi componenti e non sono rieleggibili**, ad eccezione di coloro che hanno svolto un solo mandato.

Articolo 3 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

■ L'**articolo 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 3** stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal disegno di legge in esame mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica chiarisce che gli interventi normativi previsti dal disegno di legge in oggetto non comportano nuovi e/o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto per le spese di funzionamento dell'organo in questione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, così come specificato dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 18 del 2006.

La stessa relazione precisa, altresì, che, relativamente all'anno 2026, le risorse stanziare destinate al CUN ammontano a complessivi euro 202.038,00, a valere sul capitolo di spesa e della ricerca 1789/PG 16 (Spese per il funzionamento degli organi collegiali del ministero (CUN) ivi compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero stesso), dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.